



UFFICIO DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI VERONA

NOTA DI TRASCRIZIONE

A FAVORE

COMUNE DI CASTAGNARO, cod. fiscale 82005890239.

A CARICO

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

T I T O L O

Atto privato reso autentico in data 23 dicembre 1987  
N. 131238 Rep. Notaio Salvatore dott. Pio Agostino  
di Legnago, ivi registrato il 4 gennaio 1988 al N.  
26 Mod. 2, vistato dal Comitato di Controllo di Verona  
in data 25 gennaio 1988 N. 3426,

mediante il quale:

Ai fini di ottenere dal Comune di Castagnaro la concessione ad ampliare il fabbricato adibito ad attività commerciale censito in Catasto del detto Comune alla Sezione Un. Foglio 28 Mapp. n. 227=36= che alla data del 3/1/1979 aveva una superficie coperta di mq. 122,26, un fondo di pertinenza di mq. 4950 ed una superficie lorda (anche su più piani) di mq. 122,26, il signor [REDACTED] ha stipulato con il Comune di Castagnaro, la relativa convenzione ai sensi art. 4 Legge Regionale 12.01.1982 n. 1 e suc





REGIONE VENETO

13.01.88 01633

COMITATO DI CONTROLLO  
SEZ. VERONA

CONVENZIONE PER CONCESSIONE EDILIZIA PER AMPLIAMENTO DI FABBRICATO ADIBITO AD ATTIVITA' COMMERCIALE a nome di CHIAREGATO ADINO, a sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge Regionale 12.01.1982, n.1 e successive modifiche e integrazioni. Con la presente privata scrittura e per tutti gli effetti di Legge, tra i sottoscritti signori: GATTO Geom. RENATO, nato a Badia Polesine il 7 febbraio 1948, residente a Castagnaro, via Cusinati, 26, professionista, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Castagnaro, C.F. 82005890239, che legalmente, a tutti gli effetti, in questo atto rappresenta, debitamente autorizzato con deliberazione della Giunta Municipale n. 316 in data 16 novembre 1987, esecutiva a sensi di legge, che in copia autentica si allega alla presente convenzione sotto la lettera "A" per farne parte integrante.

- CHIAREGATO ADINO, nato a Badia Polesine il giorno 3 ottobre 1941, residente a Castagnaro Via Sabbioni n.13, commerciante, codice fiscale CHR DNA 41R03 A539B

che nel prosieguo dell'atto verrà denominato per brevità "Ditta Concessionaria".

PREMESSO:

- Che la Legge Regionale 12 Gennaio 1982, n. 1 stabilisce le "norme per l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale e industriale e ad attività commerciali";

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 19/3/1982 -esecutiva ai sensi di legge- ed approvata dalla Giunta Regionale Veneta per decorrenza dei termini, il Comune ai sensi dell'art. 6 ha deciso di avvalersi dei benefici e facoltà consentiti dalla legge stessa;

- Che l'art. 4 della legge prescrive che le concessioni per l'ampliamento siano subordinate alla stipula di una convenzione, con cui si stabiliscono in particolare i tempi, le modalità e le garanzie per il rispetto degli adempimenti previsti dalla Legge stessa e che a tal uopo il Consiglio Comunale con deliberazione n.4 del 19.03.1982 -esecutiva ai sensi di legge- ha predisposto la convenzione tipo, cui la presente si uniforma;

- Che la Ditta Concessionaria, intendendo avvalersi delle agevolazioni di ampliamento ha presentato istanza al Comune per ottenere la concessione ad ampliare il fabbricato adibito ad attività commerciale censito in Catasto: Sezione Un. Foglio 28 Mapp. n.227=36= che alla data del 3/1/1979 aveva una superficie coperta di mq. 122,26, un fondo di perti

Comitato di Controllo

4-1-1988

26 Vol. 2 Mod. 2

Es. L. 51000

Il numero:

F.to R. Soraci

nenza di mq. 4950 ed una superficie lorda (anche su più piani) di mq. 122,26;

- Che il progetto allegato alla richiesta è conforme alle norme di legge e particolarmente a quella dell'art. 3 della citata Legge e l'area e l'attività non sono in contrasto con quanto deciso dal Consiglio Comunale ai sensi del successivo art. 6 della Legge stessa;

- Che l'ampliamento richiesto ha superato la fase istruttoria riportando il parere favorevole della Commissione Edilizia in data 30.09.1987 al n. 4819.

- Che l'ampliamento viene realizzato nel rispetto della Legge 13/7/1966, n. 615 e 10/5/1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni e dei regolamenti Comunali di igiene e polizia urbana;

- Che la Ditta Concessionaria per ottenere la concessione edilizia dell'ampliamento deve stipulare la presente convenzione;

#### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2) Viene dato atto che l'area descritta in premessa è destinata dal vigente strumento urbanistico generale del Comune a "Zona E Agricola" e che la stessa non è destinata a pubblici servizi (6 comma art. 3);

Art. 3) La Ditta si impegna ad attuare integralmente il progetto per cui chiede la concessione a costruire, acquisito agli atti del Comune al n. 4819 Prot. in data 30.09.1987, ivi comprese le spese di urbanizzazione (spazi di sosta e verde attrezzato ed eventuali impianti di depurazione) nei termini prescritti dall'art. 78 della Legge Regionale 2/5/1980, n. 40.

Art. 4) La Ditta concessionaria giustifica la richiesta dell'ampliamento da esigenze di riqualificazione e ristrutturazione dell'azienda ed a comprova di ciò ha presentato la seguente documentazione:  
Relazione tecnica.

che trovasi allegata agli atti del Comune.

Art. 5) Viene ancora dato atto che il progetto evidenzia la seguente situazione:

a) la superficie del fondo di pertinenza del fabbricato commerciale esistente alla data del 3 gennaio 1979 è di mq. 4950, come già evidenziato in premessa;

b) la superficie lorda adibita, anche su più piani, ad attività commerciale, sempre riferita alla data del 3 gennaio 1979, è di mq. 122,26;

c) la superficie lorda del progettato ampliamento è



di mq. 72,61, inferiore a mq. 2000, ed al 60% (mq. 73,36) della superficie lorda dell'immobile; d) la superficie lorda dell'immobile esistente (mq. 122,26) sommata a quella dell'ampliamento in progetto - opportunamente evidenziata con delimitazione in rosso - (mq. 72,61) forma un totale di mq. 194,87, che è inferiore al 60% della superficie del fondo di pertinenza di cui al punto a) del presente articolo.

Art. 6) La Ditta Concessionaria si impegna a destinare a sosta dei veicoli ed a verde attrezzato le parti dell'area, non inferiori al dieci per cento della superficie del fondo su cui insiste l'edificio e meglio evidenziata in colore verde nella planimetria di progetto acquisita agli atti del comune.

Art. 7) L'importo degli oneri di urbanizzazione a carico della Ditta Concessionaria determinato in base alle tabelle parametriche vigenti adottate ed approvate dal Comune, ammonta complessivamente a L. 1.196.561 (dicomi lire un milione centonovantaseimilacinquecentosessantuno) e precisamente L. 849.189 per urbanizzazione primaria e L. 347.372 per urbanizzazione secondaria.

La somma menzionata è stata versata presso la tesoreria Comunale, Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno, agenzia di Castagnaro, con bollettino n. 490 del 11/11/1987

Oltre al pagamento degli oneri suddetti la Ditta Concessionaria deve eseguire i seguenti lavori sistemazione parte di casa per parcheggio e per zona a verde.

Art. 8) La Ditta, a garanzia dell'integrale rispetto degli impegni assunti con la presente convenzione, ha costituito cauzione mediante polizza fidejussoria della Compagnia di assicurazione "LA FONDIA RIA s.p.a." in data 11/11/1987 per i seguenti importi e tempi:

- Per il rispetto integrale dei precedenti articoli da 3 a 6, relativi all'ampliamento, L. 2.390.800 (dicomi lire duemilione trecentonovantamilaottocento) fino ad ottenuto certificato di agibilità e comunque fino alla lettera di svincolo del Comune;

- Per l'ipotesi di inadempienza delle obbligazioni di cui alla presente convenzione la Ditta Concessionaria o suoi aventi causa autorizzano il Comune a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero di responsabilità a qualunque titolo per i

pagamenti o prelievi che il Comune andrà a fare.  
Art. 9) Il Sindaco rilascerà la concessione edilizia dopo la stipula, la registrazione e la trascrizione della presente convenzione nei registri immobiliari.

Art. 10) Tutte le spese relative all'articolo precedente, nonché quella inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, ivi comprese quelle inerenti il certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 8 precedente, sono a totale carico della Ditta Concessionaria.

Art. 11) La presente convenzione esplica validità ed efficacia fino alla data del certificato di agibilità

Art. 12) La presente convenzione sarà registrata con i benefici previsti dalle Leggi 1/6/1943 n. 666 e art. 20 Legge 28/1/1977, n. 10.

Ai sensi delle Leggi 19 maggio 1975 e 27 febbraio 1985 n. 52, il sottoscritto dichiara di essere coniugato e di essere in regime della separazione di beni.

F.to Renato Gatto  
" Chieregato Adino  
N. 131238 di repertorio

AUTENTICA DI FIRME

Io sottoscritto Salvatore dr. Pio Agostino, notaio residente in Legnago ed iscritto presso il Collegio Notarile di Verona,

CERTIFICO


Che i signori:

[REDACTED]  
[REDACTED] n. 1948, residente a Castagnaro, via [REDACTED],  
[REDACTED] professionista, quale Sindaco del Comune di Castagnaro, C.F. 82005890239, che legalmente, a tutti gli effetti rappresenta, autorizzato con deliberazione della Giunta Municipale n. 316 in data 16 novembre 1987, esecutiva a sensi di legge, che in copia autentica si allega sub. "A";

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
della cui personale identità e qualità io notaio sono certo, previa rinuncia da parte loro ai testi, col mio consenso, hanno apposto di propria mano ed in mia presenza le loro firme in calce all'atto su steso.

Legnago, 11 ventitre dicembre millenovecentoottanta sette.

F.to Dr. Pio Agostino Salvatore notaio



3426

25 GEN 1988

*[Handwritten signature]*

ORIGINALE



**COMUNE DI CASTAGNARO**

PROVINCIA DI VERONA

REGIONE VENETO	
to	50850
di	1-12-1987
MUNICIPIO DI CASTAGNARO	
SALA DI DELIBERAZIONE	
di	20-12-1987



Spedita il 26 NOV. 1987

Prot. N. 6005

N. 316

Reg. Delib.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

OGGETTO: Convenzione di cui all'art. 4 L.R.12/1/1982, n.1 modificata dalla L.R.15 gennaio 1985, n.7 e 5 marzo 1987, n.11 - ditta Chieregato Adino -.

CATEGORIA	CLASSE

L'anno millenovecentottanta sette addi sedici del mese di novembre

nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Municipale.

All'appello risultano:

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1 - GATTO Renato      | Sindaco - Presidente |
| 2 - GUIDI Stefano     | Assessore effettivo  |
| 3 - CERVATO Valentino | " "                  |
| 4 - DACCORDO Tiziano  | " "                  |
| 5 - BIASIO Franco     | " "                  |
| 6 - AVANZI Rino       | " supplente          |
| 7 - CERVATO Franco    | " "                  |

Presenti	Assenti
si	
	si
si	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Evola dott. Domenico

Il Sig. Gatto geom. Renato - Sindaco - , assunta la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare sull'OGGETTO SOPRAINDICATO.  
SEGR/nc

LA GIUNTA MUNICIPALE



Veduta la deliberazione consiliare n.4 adottata nella seduta del 19/3/1982 (Atti Sezione decentrata CO.RE.CO. di Verona in data 5/4/1982), esaminata senza rilievi dalla stessa nella seduta del 21/4/1982, esecutiva per decorrenza del termine utile e con la quale è stato determinato di approvare lo schema di convenzione di cui alla Legge Regionale n.1 del 12/1/1982, conferendo nel contempo al Sindaco pro-tempore l'incarico di sottoscrivere le stipulande convenzioni con le ditte richiedenti legittimate ad ottenere i benefici previsti dal provvedimento consiliare sopramenzionato, attenendosi allo schema tipo di convenzione allegato;

Visto il progetto di ampliamento di un fabbricato commerciale presentato dallo ditta Chieregato Adino, per la realizzazione di un fabbricato a servizio di cava di pesca sportiva in Via Valle Vecchia, sul terreno distinto in catasto del Comune censuario di Castagnaro alla Sez. UN, foglio n.28, Mappali n.227-36, presentato in data 30 settembre 1987, prot.n.4819;

Dato atto che sul predetto progetto la Commissione Edilizia comunale ha espresso parere favorevole giusto verbale n.1 del 30 settembre 1987;

Vista la relazione tecnica ammessa al progetto sopra menzionato, giustificativa dei benefici di cui alla citata L.R. n.1 degl 12 gennaio 1982, nonchè lo schema di convenzione da stipularsi ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della medesima legge;

Veduti gli art.59 della legge 10 febbraio 1953, n.62 e 57, 2° comma del Regolamento per l'esecuzione della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n.297, nonchè la L.R.28 giugno 1974, n.35 e successive modificazioni ed integrazioni e la L.R.5 marzo 1987, n.11;

Su proposta del Presidente e con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della L.R.n.1/1982 modificata dalla L.R.n.7/1985 la convenzione da stipularsi tra il Sindaco del Comune di Castagnaro e la ditta <sup>Chieregato Adino</sup> ~~Sarax Giorgio~~, composta di n.12 articoli e facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, necessaria per il rilascio della concessione edilizia per l'ampliamento di fabbricato ad uso commerciale, a servizio di cava di pesca sportiva, di proprietà della ditta Chieregato Adino residente in Castagnaro via Sabbioni, 13, di cui al progetto come sopra favorevolmente esaminato dalla Commissione edilizia in ~~data 30 giugno 1987~~ data 30 settembre 1987.
- 2) Di autorizzare conseguentemente il Sindaco alla stipula della citata convenzione, divenuta esecutiva che sia la presente deliberazione, dando atto che il rapporto di copertura complessivo della superficie del fondo di pertinenza indicato dalla ditta richiedente è compreso nei limiti di cui all'art.3 della citata L.R.n.1/1982.
- 3) Di dare atto che nel caso in ispecie non ricorre l'obbligo del preventivo atto di sottomissione di cui all'art.3 della L.R.n.1/1982, atteso che l'edificio oggetto del richiesto ampliamento non ricade in fascia di rispetto stradale e da corsi d'acqua.

Indi su proposta del Presidente la superiore determinazione viene con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, dichiarata ex art.3 della Legge n.530/X 1947 immediatamente esecutiva stantive la necessità e l'urgenza. (rilascio documentazione tecnico-amministrativa entro il 31 dicembre p.v.).



OGGETTO: **Convenzione per concessione edilizia per ampliamento di fabbricato adibito**

ad attività (1) commerciale

a nome di \_\_\_\_\_

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge Regionale 12/1/1982, n. 1.  
e successive modifiche e integrazioni

L'anno millenovecentottanta \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_

del mese di \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ avanti a me \_\_\_\_\_

Segretario, del Comune di \_\_\_\_\_, nella Casa Comunale,

senza l'intervento dei testimoni per espressa rinuncia, col mio consenso, da parte dei

contraenti che sono persone a me note, si sono presentati e costituiti:

1 - il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella qualità

di Sindaco del Comune predetto, che legalmente, a tutti gli effetti, in questo atto rappre-

senta, c.f.: \_\_\_\_\_;

2 - il Sig. (2) \_\_\_\_\_

(R.o) \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

che nel prosieguo dell'atto verra denominata per brevità «Ditta concessionaria».

PREMESSO:

— che la Legge regionale 12 gennaio 1982, n. 1 stabilisce le «norme per l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale e industriale e ad attività commerciali»;

(1) di produzione artigianale, industriale o ad attività commerciali



CASTAGNARO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 19-3-1982
- esecutiva ai sensi di legge — ed approvata dalla Giunta Regionale Veneta ~~di~~  
per decorrenza dei termini  
n.                      in data                      il Comune ai sensi dell'art. 6 ha deciso di  
avvalersi dei benefici e facoltà consentite dalla legge stessa;
- che l'art. 4 della legge prescrive che le concessioni per l'ampliamento siano subordinate  
alla stipula di una convenzione, con cui si stabiliscono in particolare i tempi, le modalità  
e le garanzie per il rispetto degli adempimenti previsti dalla Legge stessa e che a tal  
uopo il Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 19-3-1982
- esecutiva ai sensi di legge — ha predisposto la convenzione tipo, cui la presente si  
uniforma;
- che la Ditta Concessionaria, intendendo avvalersi delle agevolazioni di ampliamento ha  
presentato istanza al Comune per ottenere la concessione ad ampliare il fabbricato  
adibito a attività commerciale censito in Catasto:  
Sez. Un. Fg. 28 M.n. 227-36 che alla data del 3/1/1979 aveva una  
superficie coperta di mq. 122,26, un fondo di pertinenza di mq. 4950 ed  
una superficie lorda (anche su più piani) di mq. 122,26;
- che il progetto allegato alla richiesta è conforme alle norme di legge e particolarmente  
a quella dell'art. 3 della citata legge e l'area e l'attività non sono in contrasto con quanto  
deciso dal Consiglio Comunale ai sensi del successivo art. 6 della Legge stessa;
- che l'ampliamento richiesto ha superato la fase istruttoria riportando il parere favorevole  
della Commissione Edilizia in data 30-9-1987 al n. 4819 <sup>(3)</sup>
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- che l'ampliamento viene realizzato nel rispetto della Legge 13/7/1966, n. 615 e  
10/5/1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni e dei regolamenti comunali di



(3) pareri di altri eventuali organi o Enti (vincolo idrogeologico, vincolo paesaggistico, etc.).

igiene e polizia urbana;



— che la Ditta concessionaria per ottenere la concessione edilizia dell'ampliamento deve stipulare la presente convenzione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1** — Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

**Art. 2** — Viene dato atto che l'area descritta in premessa è destinata dal vigente strumento urbanistico generale del Comune a «Zona "E" Agricole» e che la stessa non è destinata a pubblici servizi (6° comma art. 3);

**Art. 3** — La ditta si impegna ad attuare integralmente il progetto per cui chiede la concessione a costruire, acquisito agli atti del Comune al n. \_\_\_\_\_ prot. in data \_\_\_\_\_, ivi comprese le spese di urbanizzazione (spazi di sosta e di verde attrezzato ed eventuali impianti di depurazione) nei termini prescritti dall'art. 78 della Legge Regionale 2/5/1980, n. 40.

**Art. 4** — La Ditta concessionaria giustifica la richiesta dell'ampliamento da esigenze (4)

di riqualificazione e ristrutturazione della  
azienda

ed a comprova di ciò ha presentato la seguente documentazione: Relazione

Tecnica

che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

**Art. 5** — Viene ancora dato atto che il progetto evidenzia la seguente situazione:

a) la superficie del fondo di pertinenza del fabbricato (5) \_\_\_\_\_

(4) vedasi art. 1 della L.R. 1/82

(5) industriale, artigianale, commerciale.

esistente alla data del 3 gennaio 1979 è di mq. 4950, come già evidenziato in premessa;

b) la superficie lorda adibita, anche su più piani, ad attività <sup>(5)</sup> commerciale, sempre riferita alla data del 3 gennaio 1979, è di mq. 122,26;

c) la superficie lorda del progettato ampliamento è di mq. 72,61, inferiore a mq. 2000, ed al 60% (mq. 73,36) della superficie lorda dell'immobile;

d) la superficie lorda dell'immobile esistente (mq. 122,26) sommata a quella dell'ampliamento in progetto — opportunamente evidenziata con delimitazione in rosso — (mq. 72,61) forma un totale di mq. 194,87, che è inferiore al 60% della superficie del fondo di pertinenza di cui al punto a) del presente articolo.

**Art. 6** — La ditta Concessionaria si impegna a destinare a sosta dei veicoli ed a verde attrezzato le parti dell'area, non inferiori al dieci per cento della superficie del fondo su cui insiste l'edificio e meglio evidenziate in verde nella planimetria di progetto che viene allegata alla presente convenzione.

**Art. 7** — L'importo degli oneri di urbanizzazione a carico della Ditta Concessionaria, determinato in base alle tabelle parametriche vigenti adottate ed approvate dal Comune, ammonta complessivamente a L. 1.196.561 (diconsi lire Un milione cento novantasei mila cinquecento sessantuno) e precisamente L. 849.189 per urbanizzazione primaria e L. 347.372 per urbanizzazione secondaria.

La somma menzionata <sup>(6)</sup> viene pagata, tramite versamento presso la Tesoreria Comunale Agenzia di Castegrosso delle Casse di Risparmio di Verona-Venezia-Belluno con bollettino n° 490 del M.M. 87

Oltre al pagamento degli oneri suddetti la Ditta concessionaria deve eseguire i seguenti lavori <sup>(7)</sup> Sistemazione parte di area per parcheggio e per zone esverate

**Art. 8** – La Ditta, a garanzia dell'integrale rispetto degli impegni assunti con la presente convenzione, ha costituito cauzione mediante polizza fidejussoria  
As. La Fucoli per i seguenti importi e tempi:

a) per il rispetto integrale dei precedenti articoli da 3 a 6, relativi all'ampliamento,

L. 2.340.800 (diconsi L. Duemilioni trecento novantemila/800

fino ad ottenuto certificato di agibilità e comunque fino alla lettera di svincolo del Comune;

b) per il rispetto integrale degli oneri di cui al precedente articolo 7, L. \_\_\_\_\_

(diconsi lire \_\_\_\_\_)

fino ad ottenuto certificato di agibilità e comunque fino alla lettera di svincolo del Comune


ed in caso di esecuzione di opere a scomputo di oneri, fino al certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Tecnico Comunale.

Per l'ipotesi di inadempienza delle obbligazioni di cui alla presente convenzione la Ditta Concessionaria o suoi aventi causa autorizzano il Comune a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero di ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune andrà a fare.

**Art. 9** – Successivamente alla stipula del presente atto e comunque entro anni \_\_\_\_\_ qualora le esigenze e motivazioni che originarono l'ampliamento – riportate all'art. 4 precedente – per comprovata necessità, venissero meno, la Ditta Concessionaria ed i suoi successori od aventi causa, si obbligano a segnalare in forma scritta e documentata al Comune i fatti sopravvenuti.

Il Consiglio Comunale provvederà con formale atto ad esprimersi sulle cause che non permettono di rispettare la presente convenzione e potrà prescrivere nuove condizioni ed obblighi cui la Ditta Concessionaria o gli aventi causa devono sottostare stipulando una appendice alla presente convenzione.

Art. 10 – (8)



**Art. 11** – Il Sindaco rilascerà la concessione edilizia dopo la stipula, la registrazione e la trascrizione della presente convenzione nei registri immobiliari.

**Art. 12** – Tutte le spese relative all'articolo precedente, nonché quelle inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, ivi comprese quelle inerenti il certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 8 precedente, sono a totale carico della Ditta Concessionaria.

**Art. 13** – La presente convenzione esplica validità ed efficacia fino alla data del certificato di agibilità e per quanto previsto al precedente art. 9 fino al \_\_\_\_\_

**Art.** – \_\_\_\_\_

**Art.** – La presente convenzione sarà registrata e trascritta con i benefici previsti dalle leggi 1/6/1943, n. 666 e art. 20 Legge 28/1/1977, n. 10.



(8) Spazio per eventuali circostanze previste dal 2° comma e 5° comma dell'art. 3 della L.R. 1/82.  
Per l'art. 3 comma 5° «La Ditta concessionaria rinuncia a qualsiasi indennizzo per le nuove opere autorizzate, in caso di esproprio degli immobili che ricadono in fascia di rispetto idraulico o stradale, ai sensi del 5° comma dell'art. 3 della L.R. 1/1982».

Questo atto in parte stampato ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, venne,  
previa lettura, approvato e sottoscritto dai signori comparsi unitamente a me Segretario  
Comunale rogante.

Il Sindaco

---

La Ditta Concessionaria

---

Il Segretario Comunale

---



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Nerato fatto*

*Giulio M.*

*[Signature]*

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Visto per la registrazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 327 T.U.L.C.P. 3-3-1934 n. 383.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RAGIONIERE

Copia della presente deliberazione verrà affissa all'albo

pretorio (1) dal 25 NOV. 1987 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi

il 25 NOV. 1987

Visto: IL SINDACO

*fatto*



IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Signature]*

16 DIC. 1987

PER COPIA CONFORME

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Evola Domenico)




*[Signature]*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi degli articoli 59 e 60 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62.

il .....

IL SEGRETARIO COMUNALE



(1) Se la deliberazione è soggetta ad approvazione mettere la seguente dicitura: « il giorno ..... festivo, senza che venissero prodotte opposizioni ». Negli altri casi apporre la dicitura: « dal ..... e vi rimarrà per la durata di giorni quindici consecutivi ».

Copia ... ..

Si rilascia per il visto di esecutorietà

Legnago, li 11-1-1888

